

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 agosto 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (18A05732) Pag. 1

DECRETI DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero per i beni
e le attività culturali

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Zona a nord e a sud del territorio sito nel Comune di Belluno». (18A05602) Pag. 2

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Pineta Fornaci di Donada», sita nel Comune di Porto Viro. (18A05603) Pag. 4

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

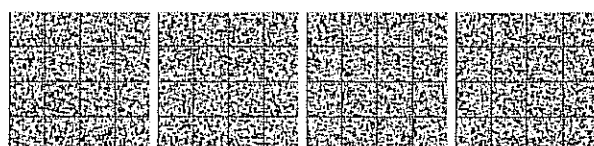
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Contarina», sita nel Comune di Porto Viro. (18A05604) Pag. 6

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Pineta di Rosolina Mare», sita nel Comune di Rosolina. (18A05618) Pag. 8

DECRETO 30 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Fonte del Rossello», sita nel Comune di Sassari. (Decreto n. 97/2018) (18A05619) Pag. 10



Ro. 2.16

Ritenuto, pertanto, che le aree denominate «Zona a nord e zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno», site nel Comune di Belluno, come individuate dall'allegata planimetria, presentano notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004

Dichiara:

che le aree denominate zona a nord e zona a sud del territorio sito nel Comune di Belluno - site nel comune di Belluno, di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, come individuate dall'allegata planimetria, presentano notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimangono quindi sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La planimetria e il verbale della Commissione provinciale per la Protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Belluno, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione al Comune di Belluno del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alla relativa planimetria, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

Il Presidente della
Commissione regionale
AZZOLLINI

AVVERTENZA: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione Trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

18A05602

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Pineta Fornaci di Donada», sita nel Comune di Porto Viro.

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

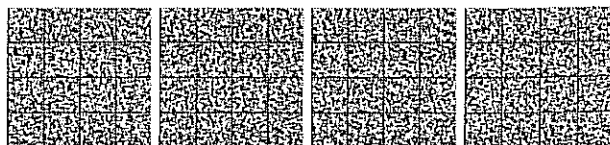
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punti 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nell'allora comune di Donada (Rovigo), ora comune di Porto Viro, denominata «Pineta Fornaci di Donada», catastalmente individuata al catasto terreni del cessato Comune di Donada, foglio 7, particelle 234 - 294 - 227 - 50 - 56 - 57 - 49 - 2 - 55 - 3 - 4 - 9 - 10 e 24 parte (con esclusione, dal predetto comprensorio, del camposanto), assunta dalla Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 14 aprile 1973, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Donada (Rovigo) in data 10 giugno 1973, per i 90 giorni successivi;

Considerata l'avvenuta ricognizione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico in argomento, come da verbale di seduta in data 7 marzo 2012 del Comitato tecnico per il paesaggio del Veneto per l'elaborazione del Piano paesaggistico regionale di cui al Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, nella cui redazione è prevista la definizione di specifiche prescrizioni d'uso in funzione dei vari ambiti paesaggistici;



Vista la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria;

Considerato che l'area oggetto di tale proposta è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica, come comunicato dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 17692 del 13 luglio 2018, e che permangono nella medesima i valori paesaggistici riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 17074 del 9 luglio 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Porto Viro (Rovigo) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Vista la nota prot. 299044 del 16 luglio 2018, con la quale la Regione del Veneto ha comunicato di ritenere opportuno procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che l'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, è così delimitata nel citato verbale di seduta del 14 aprile 1973 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Rovigo:

ad ovest, Comune di Donada, censuario di Donada 7, limite est dei seguenti mappali: 122, 103, 82, 56, 502, 60, 419, 420, 53, 45, 416, e allegato A del foglio degli allegati 7);

a nord, Comune di Dona[da], censuario di Fornaci, foglio 7 mappali n. ri 50, 56, 57, 49, 3, 24, 10 (compresi nella zona proposta per il vincolo) ad esclusione: di una appendice rientrante verso sud che comprende i seguenti mappali: 235, 105, 303, 106, 271, 104, 302;

a est, strada comunale del bosco di Cao, comune rientranza che porta alla esclusione dei mappali 451, 482, 267, 530, 272, 304, 305, 273, 306, del foglio 7 del Comune di Donada;

a sud, foglio 7 del Comune di Donada, mappali numeri: 386, 296, 295; limite del foglio 8 del Comune di Contarina; foglio 7 del Comune di Donada, mappale n. 251 e tratto della strada provinciale;

Considerato che detta area, delimitata come nell'unito elaborato grafico, conserva il notevole interesse pubblico di cui all'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497 e all'art. 9, punti 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per i seguenti motivi indicati nel verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Rovigo, nella seduta del 14 aprile 1973:

«Il suddetto territorio, delimitato come sopra specificato rappresenta una zona di singolare interesse paesaggistico e naturalistico: la massa arborea sempreverde e resinosa, formata da Pini Italici dell'altezza media di circa 9 m., oltre agli intrinseci pregi anche ornamentali, ha la funzione di interrompere la monotonia e uniformità della pianura circostante»;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lett. g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 23 luglio 2018, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'area denominata «Pineta Fornaci di Donada», sita nel comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Donada, catastalmente individuata nel verbale di seduta del 14 aprile 1973 della Commissione Provinciale per la Protezione delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Rovigo al C.T. del cessato comune di Donada, foglio 7, particelle 234 - 294 - 227 - 50 - 56 - 57 - 49 - 2 - 55 - 3 - 4 - 9 - 10 e 24 parte (con esclusione, dal predetto comprensorio, del camposanto), come da allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

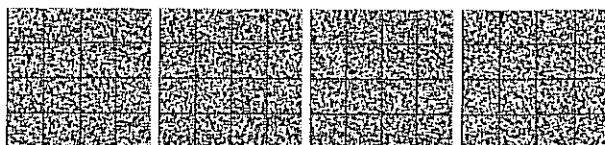
Dichiara:

che l'area denominata Pineta Fornaci di Donada, sita nel Comune di Porto Viro (Rovigo), in frazione Donada, come individuata nel verbale di seduta del 14 aprile 1973 della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Rovigo di cui alla proposta di dichiarazione in premessa e nell'allegato elaborato grafico, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'elaborato grafico e il verbale della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della Provincia di Rovigo, di cui all'allegato elenco, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà alla trasmissione al Comune di Porto Viro (Rovigo) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente al relativo elaborato grafico, ai fini dell'adempimento, da parte del Comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.



Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 23 luglio 2018

*Il Presidente della
Commissione regionale
AZZOLLINI*

AVVERTENZA: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

18A05603

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Contarina», sita nel Comune di Porto Viro.

**LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del

turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e degli articoli 9 e 10 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dell'area sita nell'allora comune di Contarina (Rovigo), ora comune di Porto Viro, denominata «Biotopi-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel comune di Contarina», catastalmente individuata al cessato comune di Contarina, censuario di Contarina, interi fogli catastali numeri XXIII (ventitré) - XXIV (ventiquattro) - XXXV (trentacinque) - XXXVI (trentasei) - XX (venti) - XVII (diciassette) - XXXI (trentuno) - XXX (trenta) - XXV (venticinque) - XXIX (ventinove) - XXVI (ventisei) - XXVII (ventisette) e XXVIII (ventotto), assunta dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo con verbale di seduta del 2 settembre 1974, ed affissa all'albo pretorio del Comune di Contarina (Rovigo) in data 11 ottobre 1974, per i novanta giorni successivi;

Viste le varie osservazioni presentate, ai sensi dell'3 della legge n. 1497/1939, rispettivamente:

1) dalla sig.ra Augusta Marozzi vedova Ravagnan, con atto del 7 gennaio 1975;

2) dal sig. Leonzio Pizzo, rappresentante della S.p.A. «Ca' Pasta» di Padova, con atto del 20 novembre 1974;

3) dal sig. Alberto Giol di Marghera ed altri, con atto senza data;

4) dal geom. Angelo Bertaglia, amministratore della S.p.A. UVA di Bologna, con atto del 12 dicembre 1974;

5) dal dott. Giuseppe Bonanno, con atto del 31 dicembre 1974;

Viste le controdeduzioni dell'allora Soprintendenza ai monumenti del Veneto in Venezia di cui alla nota protocollo n. 3233 del 19 settembre 1975, in merito alle osservazioni presentate che escludono effetti favorevoli a revocare la proposta di vincolo: infatti, «poiché le argomentazioni lamentate dai succitati ricorrenti sono tutte dello stesso tenore, si controdeduce quanto segue: Non è detto che se le valli dei rispettivi proprietari sono dovute all'opera dell'uomo debbano considerarsi zone isolate dal comprensorio proposto a vincolo; anche l'uomo contribuisce alla conservazione tradizionale dell'ambiente, migliorandolo, talvolta, nel suo esteriore aspetto paesaggistico. Su questo punto, si fa presente che il contesto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fra l'altro, prevede «la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano». Naturalmente, secondo la natura stessa, le valli dei ricorrenti vengono a far parte integrante del caratteristico panorama vallivo. Per quanto riguarda il citato art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, da parte degli oppositori, è implicito che la Commissione provinciale nel corso della delibera ha tenuto conto anche di detta norma e, precisamente di conciliare l'interesse pubblico con quello privato. A tal fine, qualsiasi genere di lavoro, inerente la manutenzione delle valli, dovrà essere preventivamente presentato alla

